

OMISSIS

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo: .....

roma, 20/06/2025

**Oggetto:** Comunicazione ex art. 200 CCII

Liquidazione Giudiziale international security service vigilanza

Num/Anno: 340/2025

Tribunale: Roma

Cod. Fiscale: 10169951000

Giudice Delegato: Dott.ssa Barbara Perna

Curatore: **Avv. Domenico Benincasa**

*E-mail PEC:* **lg340.2025roma@pecliquidazionigiudiziali.it**

Spett.le  
OMISSIS,

- esaminata la documentazione pervenuta al Curatore e vagliate le informazioni assunte per l'individuazione dei destinatari della comunicazione di cui all'art. 200 CCII;  
- ai sensi dell'art. 200 CCII si porta a conoscenza che il Tribunale di Roma con sentenza numero 407/2025, depositata in Cancelleria il **12/05/2025** ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di international security service vigilanza, con sede in roma, RM, via tovaglieri 17, Cod.Fisc. 10169951000, P.Iva 10169951000, nominando Curatore lo scrivente professionista.

Se ritiene di essere titolare, nei confronti della predetta società, di un credito, se ritiene di vantare diritti reali o personali su beni mobile o immobile di proprietà o in possesso del debitore compresi nella Liquidazione giudiziale o intende partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovrà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i suoi diritti.

Se è parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, ed intende chiedere l'esecuzione di detto contratto deve trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Detta domanda si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, redatto in formato digitale ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore al domicilio digitale della procedura [lg340.2025roma@pecliquidazionigiudiziali.it](mailto:lg340.2025roma@pecliquidazionigiudiziali.it) almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, fissata per il giorno 18/09/2025, alle ore 11:00 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Roma.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza. Decorso quest'ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della Liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l'istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda allo scrivente Curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendere anche il suo numero di codice fiscale;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
- e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Si avvisa che:

- il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra;
- il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);
- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente al domicilio digitale che viene fornito con la presente comunicazione;
- in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 10 CCII sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- i creditori possono, già con la domanda di insinuazione, chiedere di partecipare al riparto supplementare delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, ai sensi dell'art. 232, comma 4 CCII.

#### **Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori**

Con la presente si invita la s.v. a manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori.

A tal fine si rammenta:

- che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi;
- che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;
- che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei creditori, acquisito il parere del Curatore, può stabilire che ai componenti del Comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al Curatore.

Lo scrivente Curatore resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile al corretto deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Distinti saluti.

*Il Curatore*  
Avv. Domenico Benincasa

